

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

ORIGINALE

ECC. MO TRIBUNALE DI SIENA - SEZIONE LAVORO -

RICORSO ex art. 414 c.p.c.,

con contestuale richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c.

ed istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per il sig. **PICCIRILLO Pasquale**, (cod. fisc. PCCPQL69E25B963V) nato a Caserta il 25.05.1969, residente in Capodrise (CE) alla via G. Gaglione, 13, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso, dall'avv. Domenico Narducci (cod. fisc. NRDDNC71T14B667U) unitamente al quale elegge domicilio in Siena (SI) alla via Montanini n° 132, presso l'Avv. BERNI Giuseppe. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi/recapiti **P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it** - Fax. 0823/17.03.489.

- Ricorrente -

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588); l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana - **Ufficio XVIII°- Ambito Territoriale della Provincia di Siena** - in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80022410486).

- Resistenti -

Nei confronti

dei docenti inclusi nella III^a fascia delle distinte graduatorie provinciali ad esaurimento delle classi di consorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) per la Provincia di Siena, valide per il triennio 2014-2017, che sarebbero scavalcati per posizione e punteggio, a seguito del reinserimento del ricorrente in esse, anche ai fini di una sua eventuale e successiva nomina in ruolo.

- Contro interessati - (potenziali resistenti)

Per il riconoscimento,

previa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti di seguito specificati, del diritto al reinserimento del ricorrente a pieno titolo - con aggiornamento della propria posizione e punteggio, alla stregua della tabella di valutazione dei titoli di accesso, di servizio e culturali, come dichiarati nella relativa domanda - nelle distinte graduatorie provinciali ad esaurimento delle suindicate classi di concorso, per la provincia di Siena.

FATTO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 7 NOV. 2014
IL CANCELLIERE

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

- Il ricorrente è aspirante docente, abilitato sia all'insegnamento nella scuola dell'infanzia che nella scuola secondaria di II° grado per la classe di concorso A019 (*Discipline Giuridiche ed Economiche*).
- In virtù dei predetti titoli di accesso abilitativi, l'istante è stato sempre incluso a domanda, sin dall'anno scolastico 2002/2003, nelle graduatorie provinciali permanenti ex lege 124/1999, successivamente trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento, con l'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 (finanziaria del 2007), utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.
- Invero, il sig. Piccirillo, previa presentazione della relativa domanda, è stato sempre regolarmente iscritto nelle graduatorie provinciali, prima permanenti e poi ad esaurimento, fino a tutto il biennio di validità 2009/2011.
- E' opportuno precisare al riguardo che dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico 2007/2009, lo stesso era inserito nelle suindicate graduatorie nella provincia di Caserta, dalle quali è stato successivamente cancellato, poiché trasferitosi, a domanda, in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2009-2011, nelle graduatorie ad esaurimento, per le specificate classi di concorso, della provincia di Siena.
- Tuttavia, da quest'ultime è stato successivamente depennato, limitatamente al triennio di vigenza 2011/2014, non avendo ripresentato nuovamente la domanda in occasione dell'aggiornamento nelle graduatorie ai sensi del D.M. n. 44 del 12.05.2011.
- Pertanto, venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il triennio 2011/2014, il ricorrente ha presentato, alla luce dell'art. 1 *bis* della legge 143/2004, in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio di validità 2014-2017, disposto dal M.I.U.R. con il D.M. 235/2014, domanda di reinserimento, per le stesse classi di concorso, esclusivamente per la provincia di Siena, dalle quali era stato escluso, per i soli aa.ss. 2011-2014.
- Occorre precisare, altresì, che la domanda di reinserimento è stata presentata in forma cartacea, non avendo il ricorrente potuta inviarla telematicamente attraverso il sito web *istanze on line* del M.I.U.R., giacché il sistema gli negava l'accesso, opponendogli la dicitura "utente sconosciuto".
- E ciò in quanto il M.I.U.R. con il Decreto Ministeriale n° 235/2014, qui impugnato, del tutto immotivatamente, nel disporre con detto decreto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il nuovo triennio di validità 2014-2017, non ha consentito il reinserimento, nella rispettiva fascia e corrispondente graduatoria, di



coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avendo, come il ricorrente, prodotto domanda di permanenza/aggiornamento della propria posizione, ne erano stati depennati.

Successivamente, all'atto della pubblicazione in data 29.07.2014, in via provvisoria, delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, il ricorrente, non essendovi stato incluso, sia per la scuola dell'infanzia che per la classe di concorso A019, ha proposto tempestivo e rituale reclamo avverso le stesse.

Non avendo ricevuto alcun riscontro al predetto reclamo, ha atteso fiducioso, per un suo legittimo reinserimento, allorché all'atto della pubblicazione, in data 25.08.2014, delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, ha appreso, incredulo, di non esservi stato comunque inserito.

Riproponendosi per una bonaria risoluzione della controversia, anche per essere edotto espressamente dei motivi ostativi al suo legittimo reinserimento, l'istante ha presentato un nuovo reclamo avverso le citate graduatorie definitive.

Ebbene, a distanza di oltre un mese, in riscontro al suddetto reclamo, con provvedimento prot. 27777 rif AOODRTO/Ufficio Legale del 29.09.2014, ricevuto dall'istante nel mese di ottobre, a firma del Dirigente Dr. Luigi Sebastiani, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Siena con cui gli è stato comunicato il diniego alla sua legittima richiesta di reinserimento con la seguente testuale motivazione *"Si comunica che il reclamo da lei presentato non ha alcun fondamento, in quanto, il D.M. 235 del 1/4/2014 afferma che l'aspirante non può presentare domanda in due province diverse perché incompatibile. Risulta, infatti, che ha presentato domanda a Caserta e a Siena e comunque doveva essere inviata esclusivamente in formato elettronico. Per questo motivo è impossibile accogliere la sua istanza."*

In data 3 ottobre 2014 con decreto prot. n. 2814/Area3/Reclutamento, sono state ripubblicate integralmente, all'esito dei reclami, rettifiche e nomine in ruolo, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, nelle quali, tuttavia, non vi risulta incluso il ricorrente.

Alla luce delle suesposte circostanze, e della evidente infondatezza degli atti preclusivi del reinserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie ad esaurimento per la provincia di Siena, il sig. Piccirillo si è visto costretto a ricorrere, incidentalmente, all'On. Le Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro, anche in via cautelare ed urgenza, per i seguenti

MOTIVI

- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 BIS DELLA LEGGE N° 143 DEL 4 GIUGNO 2004. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA -

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

- In via preliminare, è opportuno precisare che il diniego di reinserimento in graduatoria opposto dall'amministrazione resistente, in particolare dal Dirigente p.t. dell'Ufficio XVIII° dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, al reclamo proposto dal ricorrente sia avverso le graduatorie provvisorie che le definitive, si fonda su due presupposti del tutto insussistenti e infondati.

- In ordine al primo, non risponde affatto al vero che il ricorrente abbia presentato la stessa domanda di reinserimento contestualmente in due province (Caserta e Siena), ovvero che detta domanda sia stata prodotta dallo stesso anche per la provincia di Caserta. In ordine a tale specifico punto, si chiede sin d'ora all'On.le Giudice adito di ordinare alla detta amministrazione scolastica provinciale di Siena, di esibire e produrre in giudizio la documentazione comprovante la eccepita e dedotta circostanza.
- In ordine al secondo, il sig. Piccirillo, come già chiarito in premessa, ha inoltrato alla predetta amministrazione la domanda in forma cartacea, in quanto gli è stato negato l'accesso al sistema per la relativa trasmissione telematica, poiché non avendo il D.M. n° 235/2014 consentito il reinserimento di coloro che in passato sono stati cancellati dalle relative graduatorie, il M.I.U.R. non ha previsto tale possibilità e dunque non ha predisposto alcun modello di domanda da compilare e trasmettere in via telematica.
- La presentazione della domanda in forma cartacea, quindi, è stata presentata dal ricorrente (al pari di tutti i soggetti esclusi in passato e che hanno chiesto di essere reinseriti in occasione dell'aggiornamento disposto con il D.M. 235/2014), ai fini della qualificazione del suo interesse al presente ricorso, teso ad ottenere la reinscrizione nelle graduatorie della provincia prescelta.
- E' ovvio, pertanto, che il diniego alla richiesta di reinserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Siena, per le espresse classi di concorso, trovi in sostanza, presupposto e fondamento nel D.M. n° 235/2014, e dunque le censure mosse avverso la mancata inclusione in graduatoria sono le stesse che in via principale si sollevano nei confronti del predetto decreto ministeriale.

- Ciò premesso, si espongono di seguito le ragioni di diritto a sostegno della legittima pretesa del ricorrente.

1.- L'art. 1, comma 1 bis della citata legge 143/2004 ha previsto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della gradua-

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

toria. La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione legislativa, la cancellazione dalla stessa per gli anni scolastici successivi.

Lo stesso art. 1, comma 1 bis, citato, chiarisce, tuttavia, che la sanzione della cancellazione dalla graduatoria per mancata presentazione della domanda di permanenza, ha carattere temporaneo, ovvero non è definitiva, essendo inflitta limitatamente al periodo di vigenza delle graduatorie nelle quali non si è chiesto di permanervi o dalle quali si è stati depennati.

A ben vedere, recita la citata disposizione normativa che a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è **consentito il REINSERIMENTO** nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della disposta cancellazione.

E' palese, dunque, che la fonte primaria costituita dall'art. 1, comma 1 bis della legge 143/2004, ha limitato la grave sanzione della cancellazione, soltanto per il periodo prefissato di vigenza delle suddette graduatorie.

Invero, venuta meno la validità delle stesse per il periodo di vigenza prestabilito, i docenti che già vi erano inclusi negli anni precedenti all'attuale aggiornamento, **hanno il diritto di presentare la domanda di reinserimento nella rispettiva graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.**

E' del tutto evidente, pertanto, che con il Decreto Ministeriale n° 235/2014, qui impugnato con il presente ricorso, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ingiustamente non si è consentito tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza, sono stati esclusi e dunque cancellati dalla rispettiva graduatoria.

E ciò nonostante il detto Decreto Ministeriale n° 235/2014 richiami espressamente, nelle sue premesse l'art. 1 della legge 143/2004, di conversione con modificazione del decreto legge del 7.04.2004 n° 97, omettendo, tuttavia, il riferimento all'ultimo periodo della disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis della suddetta legge 143/2004.

II.- Alcuna valida ragione, peraltro, potrebbe essere assunta a presupposto del diniego di reinserimento in graduatoria di tali soggetti, con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, essendo detta trasformazione del tutto inconferente rispetto all'odierno oggetto del giudizio.

E, invero, l'art. 1, comma 605, lett. e) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di NUOVI aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti GIÀ PRESENTI in quelle graduatorie.

La legge, dunque, si è limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie precludendo solo i NUOVI inserimenti. Pertanto, ciò non vuol dire che i soggetti già inseriti in graduatoria e che non hanno presentato per vari motivi la domanda di permanenza debbano subire la cancellazione definitiva dalle graduatorie, non potendo più essere reinseriti in occasione dei periodici aggiornamenti.

E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

E' stato chiarito al riguardo che ***"la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento non può essere piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali"*** (TAR Lazio sent. 10809/2008; sent. 10728/2008, Corte Costituzionale sent. N° 41/2011).

Pertanto, è stato oltremodo chiarito, già con riferimento al decreto ministeriale n° 42/2009 (recante i termini e le modalità di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali), ritenuto illegittimo in relazione all'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2004, che ***"la ratio della normativa sopracitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie***

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi..." (TAR Lazio Sez. III Bis, sent. 21793/2010).

In sostanza, con la norma di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), è stato posto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli, limitatamente al biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del cit. comma 605.

E' evidente, invece, che nel caso di specie si tratti di un reinserimento e non di una prima integrazione nelle suddette graduatorie, ragion per cui il D.M. 235/2014 impugnato è illegittimo nella parte in cui non consente tale possibilità ai ricorrenti che già erano inseriti nelle graduatorie in parole e che sono stati cancellati per non aver presentato domanda di permanenza o che pur avendola presentata ne sono stati esclusi.

A tal proposito, è stato chiarito da diversi Tribunali del Lavoro - aditi con ricorsi presentati da soggetti avverso le loro esclusioni dalle distinte graduatorie ad esaurimento compilate e pubblicate dagli UU.SS.PP. - che la previsione nel decreto ministeriale di un termine di decadenza (cancellazione definitiva dalla graduatoria) entro il quale presentare domanda di permanenza nelle suddette graduatorie, viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento al dipendente che in passato vi era già inserito. In particolare, è stato precisato che tale facoltà non è in contrasto con le finalità della legge n° 296/2006 con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da *permanenti* (aperte) ad *esaurimento* (chiuse), in quanto il legislatore ha fissato soltanto un termine ultimo (anno 2007) per il primo e nuovo ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime, quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Non solo, è stato rilevato, altresì, che l'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2004, pur essendo una norma dettata in materia di ex graduatorie permanenti per il personale docente, è attualmente vigente anche in seguito alla trasformazione delle predette in graduatorie ad esaurimento, ex art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296/2006, non essendo stata abrogata, ma al contrario espressamente richiamata nelle stesse fonti secondarie ministeriali ovvero nel D.M. 42/2009, D.M. 44/2011 e attualmente nel D.M. 235/2014.

Giova rilevare, inoltre, che in merito alla vicenda in esame si è pronunciato anche il **Consiglio di Stato, Sez. VI^a**, con la recentissima sentenza n° 3658/2014 con la quale ha ribadito e chiarito espressamente che *"La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa vo-*

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismev.it

lontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.

Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole."

(Si cfr.: TAR Lazio Sez. III^a bis, Ordinanza cautelare n° 3912/2014 del; Consiglio di Stato Sent. n°3658/2014; Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro sent. del 17.05.2013; Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro, Sent. del 24.03.2014 e del 27.03.2014; Tribunale Verona, Sez. Lavoro. Sent. nn° 5967/2013 e 297/2013; Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Giudice Lavoro di Cagliari del 27.07.2012; Tribunale di Matera, Sez. Lavoro, Sent. 1192/2912 e 1182 del 03.12.2012; Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Giudice del Lavoro di Foggia su proc. RG. 8748/2011).

Ne consegue, per i suesposti motivi, la evidente sussistenza del *fumus boni iuris* anche alla luce della recentissima Giurisprudenza Amministrativa e Ordinaria, che rende tanto necessaria quanto inevitabile la contestuale proposizione, in via incidentale, della seguente

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Il *fumus boni iuris* emerge incontestato dai motivi del ricorso innanzi esposti, essendo evidente l'illegittimità in *parte qua* del D.M. 235/2014, e dei susseguenti atti adottati dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di Siena, per violazione dell'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2004, tenuto conto, inoltre, che nel caso di specie non si tratta di prima e nuova integrazione nelle predette graduatorie, bensì di re-inserimento.

Domenico Narducci

Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)

Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453

E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

In ordine allo specifico *periculum in mora*, è necessario in via cautelativa tutelare il buon diritto del ricorrente, essendo innegabile che esso sarebbe frustrato dai prevedibili tempi lunghi di un giudizio ordinario, anche e soprattutto in relazione alla vigenza temporale delle più volte citate graduatorie ad esaurimento provinciali.

Al riguardo, è opportuno rilevare come in assenza di un provvedimento cautelare, il ricorrente subirebbe un pregiudizio irreparabile, atteso che nelle more del giudizio di merito, perderebbe la possibilità di aspirare, nel triennio di vigenza 2014/2017 delle impugnate graduatorie, non solo ad eventuale nomina in ruolo, ma anche al conferimento di supplenze annuali o brevi che gli farebbero incrementare ed accumulare sempre maggior punteggio.

Invero, proprio in ragione della limitata validità temporale delle suddette graduatorie, il ricorrente si vedrebbe preclusa, per ciascun anno scolastico della loro vigenza, ogni minima possibilità lavorativa, poiché tali graduatorie ad esaurimento rappresentano oggi l'unico ed esclusivo canale di accesso al ruolo ed alle supplenze annuali o temporanee fino la termine delle attività didattiche.

Nel contempo, tale pregiudizio si concretizzerebbe con maggior danno in quanto alla immobilizzazione della posizione del ricorrente, corrisponderebbe un avanzamento per incremento del punteggio degli altri aspiranti docenti collocati nelle graduatorie di riferimento.

A ben vedere, ai sensi del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente (D.M. 131/2007), per gli incarichi ricoprenti l'intero anno scolastico (sino al 31 agosto), nonché per le supplenze temporanee sino la termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno), provvede l'Ufficio Scolastico Provinciale (ora: *Ambito Territoriale Provinciale*) fino al 31 dicembre 2014 mediante convocazione degli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, mentre si ricorre, successivamente all'utilizzo delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.

Inoltre, dal dedotto pregiudizio deriverebbero al ricorrente ulteriori e negative conseguenze.

A tal fine, si consideri pure che quest'ultimo, essendo in possesso delle suddette e specifiche abilitazioni, ha potuto presentare domanda di inclusione soltanto nella II^a fascia delle graduatorie di circoli e di istituto, in cui possono essere collocati, appunto, coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento ma non sono inclusi nella graduatoria ad esaurimento provinciale per la stessa classe di concorso.

Invece, se lo stesso fosse inserito nella suddetta graduatoria ad esaurimento provinciale per le specificate e distinte classi di concorso AAAA (scuola infanzia) e A019 (discipline giuridiche ed economiche), sarebbe anche incluso, per automatica trasposizione con posizione e punteggio,

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

nella I^a fascia delle corrispondente graduatorie di istituto, aumentando così di gran lunga le possibilità lavorative. In tale I^a fascia sono collocati, infatti, tutti i docenti, in possesso di abilitazione, inclusi nelle graduatorie ad esaurimento provinciali.

E' ovvio, pertanto, che essendogli stata preclusa l'inclusione, per conseguenza, anche nella I^a fascia delle rispettive graduatorie di istituto, il ricorrente si vede pretermesso nelle graduatorie di istituto da coloro che sono in essa collocati.

Ciò costituirebbe, dunque, un ulteriore *periculum* per il ricorrente il quale subirebbe anche il rischio di non poter essere individuato per i rapporti a tempo determinato gestiti dai singoli istituti, che attingono dalle relative graduatorie per il conferimento di incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche, resisi disponibili dopo il 31 dicembre 2014.

Si consideri in proposito che per la posizione e per il punteggio con cui si andrebbe a collocare il ricorrente nelle distinte graduatorie ad esaurimento per la provincia di Siena, per classi di concorso indicate, lo stesso avrebbe effettive possibilità di essere individuato per il conferimento delle supplenze sia nel primo anno di vigenza che nei successivi due anni di validità delle graduatorie suddette, e di conseguire anche una eventuale nomina in ruolo, prima dello spirare del triennio.

X
Con specifico riguardo ad una tale possibilità, è opportuno richiamare l'attenzione su come la dedotta circostanza possa effettivamente e realisticamente concretizzarsi, atteso che l'attuale Governo Renzi, con la enunciata riforma delle "Buona Scuola" e le linee guida già diramate, ha previsto un piano straordinario per l'assunzione in ruolo per il mese di settembre 2015, di quasi 150 mila docenti precari inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. E' evidente, pertanto, il pregiudizio irreparabile che potrebbe subire il ricorrente se non fosse inserito in via d'urgenza e cautelare nelle più volte citate graduatorie per le specificate classi di concorso, per le quali è abilitato all'insegnamento, considerati i tempi lunghi per la definizione di un giudizio ordinario

Al fine di scongiurare tale eventualità, con una recente pronuncia resa in sede cautelare in ordine ad una identica fattispecie, il TAR Lazio, Sez. III^a Bis, con Ordinanza n° 3912/2014, rilevata la sussistenza del *fumus boni iuris*, ha sospeso in parte qua il D.M. n° 235/2014, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n° 3658/2014, ha accolto l'istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti ai fini del loro inserimento nella graduatoria ad esaurimento dalla quale erano stati precedentemente cancellati.

Tanto premesso, il sig. **Piccirillo Pasquale**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismev.it

all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Siena - Sezione Lavoro - affinché, previa fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, Voglia, all'esito della discussione, accogliere le seguenti CONCLUSIONI:

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

- 1.- ORINARE al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - **Ambito Territoriale della Provincia di Siena - Ufficio XVIII°** - in persona del Dirigente p.t. di reinserire il ricorrente nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento per le distinte classi di concorso AAAA (Scuola Infanzia) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) nella posizione corrispondente al punteggio cui ha diritto a vedersi assegnato, per tutti i titoli dichiarati nella relativa domanda di inclusione, alla stregua della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 235/2014, nonché, per effetto di tale reinserimento, riconoscergli l'inclusione con lo stesso punteggio nella I^a fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto.
- 2.- Con vittoria di spese e competenze di giudizio della fase cautelare, da attribuirsi al procuratore antistatario.

NEL MERITO

Previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione: 1. del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito il reinserimento, nella rispettiva fascia e corrispondente graduatoria, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avendo, come il ricorrente, prodotto domanda di permanenza/aggiornamento della propria posizione, ne erano stati cancellati/depennati.

2. provvedimento prot. 2777 rif. AOODRTO/Ufficio Legale del 29.09.2014, a firma del Dirigente p.t. dell'Ambito Territoriale Provinciale di Siena con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente avverso il suo mancato reinserimento nelle relative graduatorie di III^a fascia ; 3. delle graduatorie provinciali ad esaurimento di III^a fascia per le distinte classi di concorso AAAA (Scuola Infanzia) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) con nuova validità per il triennio 2014/2017, formulate e compilate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Siena - Ufficio XVIII° - nella parte in cui non vi risulta incluso il ricorrente, e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ignoti al ricorrente che producono l'effetto di non consentire il preteso e legittimo reinserimento nelle suddette graduatorie:

1.- RICONOSCERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al reinserimento nella III^a fascia delle distinte graduatorie ad esaurimento della provincia di Siena rispettivamente per la classe di concorso AAAA (Scuola Infanzia) e la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Eco-

nomiche), ordinando contestualmente alle Amministrazioni resistenti, per quanto di specifica competenza, di adottare a tal fine ogni opportuno ed idoneo provvedimento.

2- Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.

In via Istruttoria: si chiede ex art. 210 c.p.c. di ordinarsi all'Amministrazione resistente (Ambito Territoriale Provinciale di Siena) di produrre all'atto della costituzione in giudizio: la documentazione comprovante che il sig. Piccirillo Pasquale ha presentato contestualmente in due province, la domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le suddette classi di concorso AAAA (scuola dell'Infanzia) e A019 (discipline giuridiche ed economiche), ovvero la documentazione dalla quale si evinca che il ricorrente abbia presentato la predetta domanda anche nella provincia di Caserta.

Si produce, unitamente al suesteso ricorso, la seguente documentazione:

1. Copia della domanda, in forma cartacea, di re-inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le distinte classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) nella provincia di Siena, inoltrata a mezzo posta con R.a.r. in data 16.05.2014 all'ambito Territoriale della Provincia di Siena.
2. Reclamo proposto dal ricorrente avverso la mancata inclusione nelle graduatorie ed esaurimento pubblicate in via provvisoria, per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e A019 (discipline giuridiche ed economiche), inoltrato a mezzo posta con r.a.r. alla suddetta amministrazione scolastica provinciale
3. Ulteriore reclamo presentato dal ricorrente avverso il mancato reinserimento anche nelle graduatorie ad esaurimento definitive per le dette classi di concorso, inoltrato a mezzo posta con r.a.r.
4. Ulteriore sollecito al reinserimento in graduatoria inoltrato dal ricorrente inoltrato in data 8 ottobre 2014, a mezzo mail, all'Ambito Territoriale della Provincia di Siena.
5. Provvedimento prot. 2777 rif AOODRTO/Ufficio Legale del 29.09.2014, ricevuto dall'istante nel mese di ottobre, a firma del Dirigente p.t., *dell'Ambito Territoriale Provinciale di Siena* con cui è stato comunicato al ricorrente, in riscontro ai prodotti reclami avverso le graduatorie provvisorie e definitive, il diniego alla sua legittima richiesta di reinserimento nelle sopra specificate graduatorie ad esaurimento.
6. N° 2 estratti della III^a fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva della provincia di Siena, per la scuola dell'infanzia, sia per le nomine a tempo indeterminato che a tempo determinato, in cui risultava inserito il ricorrente per il decorso biennio di validità 2009/2011, successivamente al quale è stato cancellato;

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

7. N° 2 estratti della III^a fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva della provincia di Siena, per la classe di concorso A019, sia per le nomine a tempo indeterminato che a tempo determinato, in cui risultava inserito il ricorrente per il decorso biennio di validità 2009/2011, successivamente al quale è stato cancellato;
8. Estratto del SIDI del MIUR da cui si evince che il ricorrente si era trasferito dalla provincia di Caserta nelle corrispondenti graduatorie della provincia di Siena.
9. Decreto prot. n° 2814/Area3/Reclutamento del 3 ottobre 2014 con il quale sono state ripubblicate integralmente dall'Ambito Territoriale della Provincia di Siena le graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado, all'esito di reclami, rettifiche e nomine in ruolo.
10. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal ricorrente ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, di esenzione dal versamento del contributo unificato.
11. Decreto Ministeriale n° 235/2014, impugnato, in parte qua, con il ricorso, recante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017.
12. Stralcio legge 143/2004, art. 1, comma 1 bis.
13. Ordinanza cautelare n° 3912/2014 resa dal TAR Lazio con la quale ha sospeso in parte qua il D.M. 235/2014 e disposto il reinserimento in graduatoria dei ricorrenti, autorizzandoli contestualmente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso ed elenco nominativo dei controinteressati sul sito web istituzionale del M.I.U.R.
14. Ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, con la quale è ordinato all'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie permanenti ad esaurimento dalla quale era stato cancellato.

Il presente procedimento è esente dal contributo unificato, in quanto il reddito del nucleo familiare del ricorrente risultante dall'ultima dichiarazione non è stato superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 115/2002. A tal fine si produce in atti, unitamente al ricorso, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal ricorrente ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

Siena, (data deposito) 7.11.2014

Avv. Domenico Narducci.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore di parte ricorrente, ai fini dell'integrazione del contraddittorio,

premesse che,

Avv. Domenico Narducci
Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)
Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453
P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

- ✓ con il suesteso ricorso si chiede di accertare, riconoscere e dichiarare, previa disapplicazione in *parte qua* del D.M. 235/2014 e del provvedimento dell'USP di Siena con il quale si è negato il diritto del ricorrente al reinserimento nella III^a fascia delle distinte graduatorie provinciali ad esaurimento per la scuola dell'infanzia (Cl. AAAA) e per la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) con validità per il triennio 2014-2017 per la provincia di Siena;
- ✓ pertanto, il ricorso deve essere notificato a tutti i potenziali contro interessati, ovvero a tutti i docenti inclusi nelle suddette distinte graduatorie per la scuola dell'infanzia e per la Cl. A019, che sarebbero scavalcati dal reinserimento in esse del ricorrente;
- ✓ è del tutto evidente che la notifica nei modi ordinari sarebbe effettivamente gravosa e difficoltosa se non impossibile per reperire, per l'elevato numero, tutti i contro interessati inclusi nelle suddette ambedue graduatorie;

rilevato che

- ✓ anche la tradizionale e onerosa notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. che comporta la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, non sortisce più l'efficacia di tale forma di notificazione, ovvero la effettiva e sostanziale conoscenza, come ritenuto oramai dalla maggioranza dei Tribunali Ordinari ed Amministrativi che hanno autorizzato e continuano tutt'ora ad autorizzare alla parte ricorrente ad effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso, del provvedimento di autorizzazione, (dell'eventuale elenco nominativo dei contro interessati) sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

considerato che

- ✓ il Giudice adito può, pertanto, autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compreso quello per via telematica ex art. 151 c.p.c.
- ✓ anche copiosa Giurisprudenza del Lavoro, accanto a quella Amministrativa, si è orientata in tal senso.

Ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto,

fa istanza

all'Ill.mo Giudice adito, affinché lo autorizzi ad effettuare la notificazione ex art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. e del pedissequo provvedimento di autorizzazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R.

TRIBUNALE DI SIENA
per copia conforme all'originale
4 DIC 2014
Siena, 17



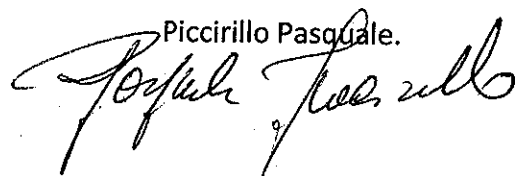
Con Osservanza.

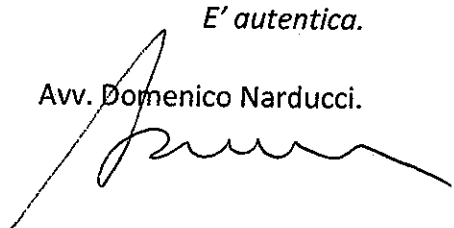
Avv. Domenico Narducci

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Il sottoscritto **Piccirillo Pasquale**, nato a Caserta il 25.05.1969, residente in Capodrise (CE) alla via G. Gaglione n° 13 (cod. fisc. PCCPQL69E25B963V), **nomina**, l'**avvocato Domenico Narducci** (cod. fisc. NRDDNC71T14B66TU) del Foro di S. Maria Capua Vetere (CE), quale suo procuratore e difensore nel presente giudizio, con contestuale richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., ed in ogni sua fase e grado, con tutti i poteri riconosciuti dalla legge, tra cui quelli di conciliare e transigere, quietanzare, rinunciare agli atti ed al giudizio, chiamare terzi in causa, proporre eventuale reclamo, domande riconvenzionali, conferire deleghe per la sostituzione alle ★ udienze e per il compimento di ogni atto processuale, ritenendo sin d'ora per rato e fermo il suo operato. Autorizza al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili. Elegge domicilio, unitamente al suindicato procuratore, in SIENA (SI)
ALLA VIA MONTANINI N° 132, PRESSO L'ASS. BERNI GIUSEPPINA

Capodrise (CE) 25.10.2014.

Piccirillo Pasquale.


E' autentica.
Avv. Domenico Narducci.




Tribunale di Siena
Sezione Lavoro

n. 1056/2014 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
visto il ricorso ex artt. 414 ss. e 700 cpc depositato il 7/11/2014 da Pasquale Piccirillo, docente già incluso nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Siena per le classi di concorso AAA (Scuola Infanzia) e A019 (Discipline giuridiche ed economiche), relative agli aa.ss. 2014/5, 2015/6, 2016/7, Ufficio Scolastico Regionale (Toscana)-Ufficio Scolastico Provinciale (Siena), ricorso avente ad oggetto nei confronti dell'Amministrazione scolastica e dei controinteressati l'accertamento del suo diritto al reinserimento in esse;

rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso e del presente decreto, da considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e per intero nella sezione atti di notifica 2014 del medesimo sito, oltre ad un elenco nominativo dei controinteressati con la posizione in graduatoria, atti da permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.

Dispone, inoltre, che in estratto (avviso) gli atti predetti siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Fissa per la comparizione personale delle parti, sia ex art. 415 (416, 420) cpc, che 669-sexies co. 1, 700 cpc (giudizio ordinario di cognizione e fase cautelare) l'udienza del 4/3/2015, ore 13.15.



Onere di notificazione per il ricorrente, nel rispetto del termine
a difesa.

Siena, 30/11/2014

Il giudice
Delio Cammarosano

